

11.1.1/RB.ba

Spett.le
IREN spa

Copia per conoscenza
per l'affissione all'albo (art. 13, L. 6/12/1991, n° 394)

Al Comune di Locana

Al Caposervizio della valle Orco
SEDE



OGGETTO: Impianto Telesio-Eugio-Rosone: realizzazione di intervento di mitigazione di rischio valanghivo sul tratto di piano inclinato Testa d'Ay – Pozzo in comune di Locana – Vallone di Piantonetto, come da progetto RTP Endaco società di ingegneria/Geologica Studio associato allegato all'istanza

Parere ai sensi dell'art. 13 L. n. 394/1991 e s.m.i..

- Vista la Vs. richiesta del 01.12.2023, prot.2537, e successive integrazioni pervenute il 04.03.2024, al prot.851 dell'Ente Parco, al fine di ottenere l'autorizzazione per quanto in oggetto;
- visto il Piano del Parco e l'allegato Piano di gestione, approvato con D.G.R. n. 349 del 22.03.2019 della Regione Autonoma Valle d'Aosta e D.G.R. n. 32-8597 del 22.03.2019 della Regione Piemonte;
- sentito il parere della Commissione Tecnico Urbanistica del 23.05.2024;
- considerato che l'area interessata dall'installazione degli ombrelli ferma-neve si colloca su pendii che sono importanti siti di svernamento per diverse specie di vertebrati (camosci e femmine di stambecco) proprio perché, per la loro pendenza ed esposizione, si liberano dal manto nevoso in virtù di fenomeni valanghivi;
- considerato che l'installazione di detti manufatti comporterebbe di fatto il permanere della neve al suolo, alterando l'importante ruolo ecologico di quei versanti, di rilevante pregio anche per specie di avifauna e per alcune specie botaniche, che si sono adattate a quei siti proprio in virtù delle loro caratteristiche fisiche, di pendenza ed esposizione;
- considerato, inoltre, che l'intervento non garantisce che i sorvoli effettuati con elicottero per consentire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione degli impianti - sempre richiesta per questa tipologia di strutture - nonché il ricambio dei guardiani presso le strutture in quota possano essere sensibilmente ridotti rispetto all'attuale situazione, anzi temendo un possibile significativo aumento legato certamente alle fasi di posa e prevedibilmente a quelle di manutenzione;
- preso atto quindi delle significative modificazioni funzionali e paesaggistiche a carico di quel sito conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto;
- visti gli artt. 10 del R.D.L. 3.12.1922, n° 1584, convertito nella legge 17.4.1925, n° 473 e 3 del Regolamento per l'applicazione della legge citata, modificato con la legge 25.1.1934, n° 233 e l'art. 13 della legge 6-12-1991 n.394;
- visto l'art. 4 del D.lgs.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 97 del 23/02/2022;
- per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti di terzi e le competenze delle altre amministrazioni pubbliche;

Per le motivazioni sopra esposte ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 e s.m.i

NON SI AUTORIZZA

l'intervento in oggetto.

Il Direttore
(dott. Bruno Bassano)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Sede legale e Direzione: Via Pio VII, 9 - 10135 - Torino - Italia - tel. +39 011.86.06.211 - fax +39 011.81.21.305 - e-mail: segreteria@pngp.it

Sede amministrativa: Via Losanna, 5 - 11100 - Aosta - Italia - tel. +39 0165.44.126 - fax +39 0165.23.65.65 - e-mail: sedeosta@pngp.it

codice fiscale 80002210070 partita iva 03613870017 www.pngp.it

